

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1050 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (UE) 2017/1019 ⁽²⁾ la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato («barre di rinforzo») originari della Repubblica di Bielorussia («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
- (2) Il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni dalla Repubblica di Bielorussia («Bielorussia» o «paese interessato») è del 10,6 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata presentata il 16 marzo 2022 dalla European Steel Association («Eurofer» o «richiedente») per conto dell'industria dell'Unione delle barre di rinforzo che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, rappresenta più del 25 % della produzione totale dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 15 giugno 2022 la Commissione, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell'Unione di barre di rinforzo originarie della Bielorussia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («avviso di apertura»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 372 del 16.9.2021, pag. 9).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia (GU C 231 del 15.6.2022, pag. 21).

